

Consiglio regionale del Lazio

ACCORDO DI CONCERTAZIONE
DEL 8 novembre 2010
RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI
ART.8 E 10 DEL CCNQ DEL 07 agosto 1998 ALLA LUCE DEL
NUOVO CCNQ DEL 09 OTTOBRE 2009.

Parte pubblica

Il Presidente



Parte sindacale

Roberto Ferraro UIL FPL
Luigi Coy CISL
... CSA
... CGIL/CP
2010, 250

Allegato alla deliberazione U. d. P.
n. 137 del 2/12/2010
Il Segretario



La delegazione trattante di Parte pubblica, le OOSS e le RR.SS.UU


Premesso che l'art.10 del CCNQ del 07 agosto 1998 e s.m.i. disciplina la "Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali";

Richiamato il capo II del "Protocollo di intesa tra Regione Lazio e OO.SS. sulla revisione del sistema delle Relazioni sindacali" sottoscritto il 10 febbraio 2000;

Considerato il CCNQ 9 ottobre 2009 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle OO.SS, rappresentative dei comparti-biennio economico 2008-2009 che ha introdotto delle nuove e diverse modalità di gestione dei permessi sindacali, ponendo a carico delle amministrazioni l'assolvimento dei nuovi adempimenti per il tramite della procedura web GEDAP;

Considerato, altresì, che alla luce di quanto sopra si è reso necessario definire delle nuove procedure di gestione dei permessi sindacali di cui agli artt.8,11 e 12 del CCNQ 07 agosto 1998 di cui alla circolare 37831 del 09 maggio 2010.

Le parti concordano quanto segue:



le riunioni con le quali l'amministrazione regionale assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti sono convocate, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove per una migliore organizzazione del lavoro di cui al Tavolo delle trattative, sia indispensabile garantire l'attività di supporto e assistenza tecnica ai membri della Delegazione di parte pubblica da parte degli uffici competenti, e specificatamente per l'acquisizione di documentazione e/o informazioni che si renda necessario reperire nel corso della seduta, la riunione potrà essere convocata dal Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, durante l'orario di lavoro. In tal caso, la presenza al Tavolo delle relazioni dei dipendenti⁽¹⁾

1) regional.
pubblica
Lazio

[Firma]

[Firma]

delegati dalle rispettive OO.SS., non comporta la decurtazione delle ore dal contingente dei permessi sindacali di cui all'art.8 del CCNQ del 07 agosto 1998 e ss.mm.ii., riconosciuto alle OO.SS. rappresentative. L'attività svolta dai dirigenti sindacali è equiparata a tutti gli effetti all'attività di servizio, tuttavia ad essi non compete il riconoscimento dell'eventuale straordinario maturato nel corso della riunione. La verifica della presenza in Delegazione trattante del dirigente sindacale avviene attraverso il foglio di firma in cui è indicato l'orario di entrata e l'orario di uscita che sarà inviato alla struttura preposta alla gestione dei permessi sindacali.

Roma _____

Parte pubblica

Il Presidente



Parte sindacale

Roberto Ferrero UIL FPL
Piero Caporali Cisl
Piero Caporali CJA
Antonio Agostini CGIL/FP
4/24 (R)

Allegato alla deliberazione U. d. P.	
n. 137	del 2/12/2010
Il Segretario	

